

Al Ministro della Giustizia
On.le Andrea ORLANDO

Oggetto: Segretari comunali transitati in mobilità ai sensi dell'art. 18. DPR 465/1997 – necessità norma interpretativa dell'art. 1, comma 49 L. 311/2004 (legge finanziaria 2005).

Onorevole Ministro,

la necessità di una norma interpretativa dell'art. 1, comma 49, L. 311/2004 riguarda l'inquadramento dei segretari comunali e provinciali transitati presso altre amministrazioni in mobilità volontaria ex articolo 18 del D.P.R. 465/1997, prima dell'entrata in vigore della legge 311/2004.

L'art. 18 del D.P.R. 465/1997 stabiliva che i segretari comunali e provinciali, a seguito dell'istituzione dell'albo professionale, per poter mantenere la natura di funzionario statale, potevano volontariamente chiedere l'iscrizione ad apposita sezione speciale e quindi transitare in mobilità presso pubbliche amministrazioni secondo graduatorie regionali gestite dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Tale mobilità comportava oltre alla conservazione del trattamento economico anche la qualifica in godimento ove più favorevole.

Il Contratto collettivo nazionale di categoria 1998/2001, sottoscritto il 16/05/2001, riconosceva all'art.32, in caso di mobilità, l'inquadramento nel ruolo dirigenziale, facendo partire però tale riconoscimento dal 2002.

Tale contratto creava una disparità di trattamento tra i segretari comunali transitati in mobilità prima del 2002 e quelli transitati dopo tale anno.

La L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) all'art. 1, comma 49, eliminava la suddetta disparità di trattamento così stabilendo: *“Nell'ambito del processo di mobilità di cui al comma 48, i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, nei limiti del contingente di cui al comma 96, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso dell'interessato, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria.”*

Tale norma oltre ad eliminare la suddetta disparità perseguiva anche l'intento del contenimento della spesa pubblica, in quanto, indicando il limite del “contingente di cui al comma 96”, consentiva alle amministrazioni di utilizzare, in qualità di dirigenti, risorse già presenti al proprio interno, altamente qualificate professionalmente e di ridurre al contempo la spesa limitandola alla differenza retributiva tra lo stipendio dell'ex segretario comunale e quello di area dirigenziale senza alcun aggravio di spese per concorsi o nuove assunzioni.

A seguito del diniego da parte di numerose amministrazioni ad ottemperare alla disposizione normativa, sono stati proposti ricorsi dinanzi alla Giurisdizione del lavoro.

Dopo numerose sentenze la maggior parte favorevoli (circa 80) la questione è stata esaminata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite che recentemente ha rigettato la tesi della finalità perequativa della norma sostenendo che il comma sia da applicare solo ai casi di istanza di mobilità successive o ancora pendenti all'entrata in vigore della legge 311/2004.

La Suprema Corte non ha però tenuto in debito conto, che:

- alla data di emanazione (31 dicembre 2004) della L. 311/2004 la mobilità ex art. 18 DPR 465/1997 era già chiusa, come attestato dal Ministero della Funzione Pubblica e dall'Albo dei Segretari Comunale e Provinciali;
- il comma 49 art. 1 L. 311/2004 non avrebbe avuto e non ha mai avuto applicazione in quanto, ai sensi del D.P.R. 465/97, non vi erano casi di mobilità in corso o futuri;

- l'art. 18 del D.P.R. emanato nel 1997 stabiliva al comma 13 che la mobilità doveva terminare entro sei mesi dalla richiesta di trasferimento;
- il suddetto articolo veniva successivamente abrogato dall'art. 3 ter, comma 3, L. 27 luglio 2004, n. 186 che precedeva di qualche mese la L. 311/2004.

Seguendo l'interpretazione restrittiva ed erronea della Corte l'art. 1, comma 49 della L. 311/2004 non avrebbe avuto e non ha mai avuto applicazione contravvenendo al principio per cui tutte le norme devono riferirsi a destinatari concreti.

Invero il suddetto comma 49 può regolamentare, come espressamente indicato nella norma, la sola mobilità effettuata ai sensi del D.P.R. 465/1997, come sopra sottolineato.

La stessa Suprema Corte, comunque, rileva testualmente: "E' in atto un complesso processo di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (legge delega 7 agosto 2015 n. 124), all'interno del quale sono previsti tanto interventi in materia di dirigenza pubblica, che interventi sulla posizione dei segretari comunali e provinciali. I decreti delegati in corso di elaborazione potrebbero costituire occasione per procedere ad eventuali chiarimenti ed interpretazioni autentiche della normativa che regola il caso in esame. Allo stato la lettura della legge delega non offre elementi che incidano sull'interpretazione qui seguita."

L'esigenza di una norma interpretativa nasce, inoltre, dalla grave situazione di ulteriore disparità di trattamento creatasi in questi anni nei confronti di soggetti aventi identici requisiti giuridici:

- ex segretari comunali mai inquadrati dirigenti a seguito di due o tre gradi di giudizio sfavorevoli;
- ex segretari comunali mai inquadrati dirigenti sebbene con uno o due gradi di giudizio favorevoli;
- ex segretari comunali in pensione in pendenza di giudizio;
- ex segretari comunali inquadrati, incaricati e poi declassati per giudizi sfavorevoli;
- ex segretari comunali inquadrati ed incaricati ma in attesa dell'ultimo grado di giudizio;
- ex segretari comunali inquadrati ed incaricati definitivamente a seguito di sentenze non appellate dalle amministrazioni;
- ex segretari comunali inquadrati ed incaricati senza ricorso.

Si fa presente, inoltre, che pendono presso la CEDU diversi ricorsi, dichiarati ammissibili e che, pertanto, occorre porre fine ad ogni ulteriore disparità di trattamento, attraverso una norma.

Il Consiglio dei Ministri, nel Decreto Legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica, approvato nella seduta del 24 novembre 2016 ma non entrato in vigore perché reso incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale n.251/2016 aveva inserito al comma 7 dell'art. 10: "***gli ex segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasferiti in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni prima del 1° gennaio 2005 ed a cui sono stati conferiti o sono conferiti incarichi dirigenziali, sono inquadrati nel corrispondente ruolo dell'amministrazione che ha conferito l'incarico***".

Il 17 maggio scorso durante un incontro con le OOSS dei dirigenti e alla presenza del Capo Dipartimento, del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Direttore Generale del bilancio e della contabilità è stato sollecitato un deciso intervento per trovare una soluzione alla questione di che trattasi che ha dato luogo alle descritte disparità di trattamento a fronte di situazioni giuridiche assolutamente identiche e l'Amministrazione ha dimostrato disponibilità al riguardo.

Distinti saluti

Roma, 26 Giugno 2017

FP CGIL
Salvatore Chiaromonte

CISL FP
Angelo Marinelli

UIL PA
Sandro Colombi

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>
A "uilpa.segreteria@pec.it" <uilpa.segreteria@pec.it>
Data lunedì 26 giugno 2017 - 16:18

CONSEGNA: Segretari comunali transitati in mobilità ai sensi dell'art. 18. DPR 465/1997 - necessità norma interpretativa dell'art.1, comma 49 L.311/2004 (legge finanziaria 2005)

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 26/06/2017 alle ore 16:18:35 (+0200) il messaggio
"Segretari comunali transitati in mobilità ai sensi dell'art. 18. DPR 465/1997 - necessità norma interpretativa dell'art.1, comma 49 L.311/2004 (legge finanziaria 2005)" proveniente da
"uilpa.segreteria@pec.it"
ed indirizzato a: "capo.gabinetto@giustiziacert.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec285.20170626161831.01357.03.1.63@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (138 Kb)
dati-cert.xml (1 Kb)
smime.p7s (4 Kb)